



Verona, 10 ottobre 2012

ACCORDO INTEGRATIVO TRA L'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA E LE RSU/OO.SS. DEL COMPARTO SANITA' IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI GESTIONE PER LA CONCESSIONE DEL PART-TIME.

La delegazione trattante sottoscrive il presente accordo integrativo relativo ai criteri per l'accesso alla graduatoria e le conseguenti modalità di gestione, per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, così come previsto all'art. 5 del regolamento sul part-time e ad integrazione dello stesso, di cui alla deliberazione n. 813 del 30/12/2011.

ART. 1

Criteri

1) In applicazione dell'art. 5 del regolamento sul part-time di cui alla deliberazione n. 813 del 30/12/2011, si stabiliscono i seguenti criteri per l'accesso alla graduatoria e le conseguenti modalità di gestione, per le nuove trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale:

Motivazione	Punteggio	Riferimento normativo
-Patologie oncologiche, che necessitino di assistenza, purché documentata da idonea certificazione medica (ad es. medico di base o medico specialista), riguardanti il coniuge/convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, i figli o i genitori del richiedente. -Richiedente che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità (l. 104/92) e % di invalidità pari al 100%	100 (punti per ogni familiare che possiede il requisito)	D.Lgs n. 61/00, art. 12 bis comma 2
-Richiedente con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ----- I requisiti sopraindicati non si cumulano per il medesimo familiare.	100 (punti per figlio)	D.Lgs n. 61/00, art. 12 bis comma 3



-Richiedente con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici:	<i>Età figlio</i>	<i>Punti per figlio</i>	D.Lgs n. 61/00, art. 12 bis comma 3
	Fino a 3 anni non compiuti	90	
	Fra 3 e 6 anni non compiuti	70	
	Fra 6 e 11 anni non compiuti	50	
	Fra 11 e 13 anni non compiuti	20	
→ maggiorazione per figlio, in fascia 0-13 anni non compiuti, in particolari condizioni psicofisiche certificate dalle competenti strutture del SSN	10 (punti per ogni figlio)		
→ maggiorazione punteggio per "genitore unico" di figlio, in fascia 0-13 anni non compiuti, (casi di decesso dell'altro genitore, abbandono certificato dal provvedimento formale di abbandono, esclusivo affidatario documentato da provvedimento giudiziario, disconoscimento dell'altro genitore) ----- Le due maggiorazioni precedenti sono cumulabili.	10 (punti per ogni figlio)		
→ maggiorazione punteggio per richiedente con figlio affetto da sindrome DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) sino all'età di obbligo scolastico. Non si cumula con la prima maggiorazione	10 (punti per figlio)		Circ. DFP n. 9/2011 (parla di "flessibilità dell'orario di lavoro") L. n. 170/2010, art. 6
-richiedente con familiari conviventi con invalidità non inferiore al 70% o malattia di mente o anziani non autosufficienti, purché con idonea certificazione medica	50 (punti per ogni familiare che possiede il requisito)		L. 662/1996 art. 1, comma 64
-richiedente con dichiarazione di invalidità che darebbe titolo al collocamento obbligatorio ai sensi della l. 68/1999	10		



-richiedente che ha superato i 60 anni di età	15	
→ maggiorazione per lavoratori > 60 anni esposti al rischio di lavoro notturno	10	
-richiedente con figlio convivente minore, di età superiore agli anni 13	5 (punti per figlio)	
→ maggiorazione punteggio per richiedente con figlio affetto da sindrome DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) sino all'età di obbligo scolastico.	10 (punti per figlio)	Circ. DFP n. 9/2011 (parla di "flessibilità dell'orario di lavoro") L. n. 170/2010, art. 6
-svolgimento altra attività lavorativa (part-time 50%)	0,5	L. 662/1996 art. 1, comma 56 e CCNL vigente in materia (19/04/99)

Colan
Dorghin

In caso di parità verrà privilegiato il dipendente con maggiore età anagrafica.

2) I criteri di cui sopra non si applicano ai lavoratori in possesso delle condizioni previste dall'art. 5 del regolamento di cui alla deliberazione n. 813 del 30/12/2011, in quanto tali condizioni rendono assoluto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3) In ordine ai criteri di cui al comma 1) per la costruzione della graduatoria, date le situazioni organizzative e familiari, si conviene che la variazione del punteggio per l'aumento dell'età anagrafica dei figli minori non comporta la decadenza anticipata del tempo parziale rispetto alla durata del contratto di part-time.

187

ART. 2

Durata graduatoria

1. Ogni anno si procederà all'emissione di un nuovo avviso, per i posti a tempo parziale che si saranno resi disponibili, a cui partecipano sia i dipendenti in graduatoria (che non hanno avuto accesso al PT) sia i dipendenti che non avevano presentato domanda perché non in possesso di alcuno dei requisiti previsti negli avvisi.
2. A parziale modifica dell'art. 8 comma 8 dell'accordo 21/11/2011 sul part time si conviene quanto segue: "Il part time ha durata triennale."

187
ma
187



ART. 3

**Interpretazione autentica dell'accordo del 21/11/2011
e modifiche ed integrazioni all'accordo del 24.5.2011 (delibera n. 813 del 30.12.2011)**

Sulla base dei risvolti pratici che devono supportare l'oggettività della conoscenza interpretativa, tenuto conto dei principi di certezza del diritto e di tutela di legalità che hanno ispirato il legislatore nel prevedere il "preavviso", indicato nelle clausole elastiche e flessibili inserite nell'art. 7, quale elemento volto a tutelare il diritto di equità nei confronti del lavoratore a tempo parziale, e certamente non a favorirne una disperequazione rispetto al lavoratore a tempo pieno, si conviene che nei casi in cui il lavoratore a tempo parziale, per improvvise e motivate necessità, chieda di poter effettuare un cambio di turno rispetto al programmato, inquadrandolo nelle stesse regole di buon senso e di consueta prassi applicata al personale dipendente a tempo pieno, non sarà necessario il preavviso minimo di almeno due giorni lavorativi indicati nell'art. 7, purché ciò non comporti pregiudizio per l'organizzazione.

per l'Amministrazione

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Giuseppina Montolli)

..... *Giuseppina Montolli*

Il Direttore Dipart. Amm.ne e Risorse Umane
(Dott.ssa Antonella Vecchi)

..... *Antonella Vecchi*

La Responsabile Servizio Professioni Sanitarie
(Dott.ssa Elisabetta Allegrini)

..... *Elisabetta Allegrini*

per la R.S.U. Aziendale

il Coordinatore
Sig. Marco Nundini

..... *Marco Nundini*

per le OO.SS.

CGIL FP

..... *A. Mangano*

CISL FPS

..... *Imma Pisicelli*

UIL FPL

..... *Claudio Fregni*

FIALS

.....

FSI

..... *Stefano Forghieri*

NURSING UP

..... *Silvia Montanari*

Verona, 10 ottobre 2012